

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 816

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI,
COVIELLO, COSTA, ZANOLETTI, DEGAUDENZ, TAMPONI,
DIANA e BACCARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1994

Norme sul servizio militare volontario nelle Forze Armate
e sul reclutamento volontario femminile

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Le profonde modificazioni intervenute sulla scena mondiale in questi ultimi anni e le conseguenti incidenze sui rapporti di potenza, sulle concezioni strategiche e sull'architettura generale della sicurezza hanno posto all'ordine del giorno dei vari Paesi - ad Occidente come ad Oriente - il problema della revisione delle strutture militari. Si tratta di una revisione che, prendendo l'avvio dal processo di disarmo felicemente iniziato e quindi concepita in chiave riduttiva, si propone di adeguare gli strumenti militari - posti in essere nella logica del confronto bipolare e con riferimento ad una ben precisa minaccia - ad esigenze completamente nuove in funzione di tutta una serie di rischi che sono venuti prepotentemente alla ribalta.

In maniera invero semplicistica l'idea di base del progetto di riforma, da più parti auspicato per il nostro Paese, si racchiude nello slogan «meno quantità più qualità».

Di fatto, siamo in presenza di una dilatazione del ventaglio di ipotesi di impiego delle forze; ipotesi che postulano - a fattore comune e per lo meno per un'aliquota di dette forze - la rapidità dell'intervento, seppure per azioni più contenute per intensità e per durata, e, conseguentemente, un elevato grado di prontezza operativa.

Gli avvenimenti nel Golfo Persico hanno fornito, al riguardo, interessanti insegnamenti.

Il problema della sicurezza si pone, oggi, in termini preoccupanti per effetto dei numerosi focolai di tensione e della diffusa conflittualità di impronta nazionalistica od interetnica, che chiamano in causa la doverosa attenzione di una comunità internazionale sempre più impegnata nell'affannosa ricerca di un nuovo ordine mondiale.

Siamo in presenza, oltre tutto, di focolai di tensione e di situazioni conflittuali che da vicino toccano anche il nostro Paese.

In queste condizioni, l'approfondito dibattito in sede nazionale ha evidenziato la necessità di un deciso incremento dell'aliquota di volontari nelle nostre Forze armate, anche per dar vita ad una «componente mobile polivalente» idonea a venire incontro a tre concorrenti esigenze:

1) fronteggiare efficacemente, in condizioni di immediata e totale prontezza operativa, emergenze e situazioni di crisi di esclusivo interesse nazionale;

2) concorrere, eventualmente, alla costituzione di complessi multinazionali, quando risulti necessario per il mantenimento della pace ed il ripristino dell'ordine internazionale;

3) dar vita allo «zoccolo duro» della difesa nazionale (nel quadro dell'Alleanza alla quale apparteniamo); «zoccolo duro» attorno al quale verrebbero a modellarsi e ad incardinarsi le altre unità, anche quelle a larga intelaiatura essenzialmente basate sulla coscrizione obbligatoria, da completare, eventualmente, attraverso la mobilitazione.

Quale che sia il cosiddetto «Nuovo modello di difesa», il volontariato è chiamato a giocare, quindi, un ruolo fondamentale.

Il presente disegno di legge si propone di innescare un processo che, superate le difficoltà del passato dipendenti essenzialmente da condizioni e da incentivi scarsamente allettanti, previsti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, consenta di valorizzare, sotto l'aspetto della competitività, l'istituto del «volontariato»; condizioni ed incentivi così poco gratificanti, fino ad oggi, da produrre - dopo sei anni di applicazione della norma - il risultato assai deludente di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non disporre mai di più di 15.000 volontari, a fronte della possibilità preventivata pari a 60.000 unità.

Oltre che dalle motivazioni di ordine operativo, la necessità di poter contare, con urgenza, su una adeguata componente volontaria è determinata anche dal calo del gettito della leva, che forse in passato non è stato adeguatamente valutato. Si tratta di un calo legato al tasso di decremento demografico, peraltro aggravato dalle ridotte disponibilità per effetto di sottrazioni varie (obiezione di coscienza, benefici di dispensa, rinvio del servizio di leva, possibilità di svolgere servizi ausiliari al di fuori delle Forze armate). Al riguardo, si impone, forse, un profondo ripensamento in materia di concessioni, anche per applicare rigidi criteri di equità.

Quanto agli strumenti in grado di rendere appetibile il servizio volontario, occorre essere pragmatici e prendere atto che, al di là delle motivazioni ideali che possono animare un giovane nella scelta, la prima e fondamentale aspirazione del singolo è quella di vedersi garantita una sicura sistemazione futura.

Proprio a queste problematiche si propone di dare risposta il presente provvedimento che, nelle sue linee essenziali, prevede l'istituzione di una nuova figura di volontario in ferma breve di tre anni, prolungabile con altra successiva ferma fino a cinque anni, al termine delle quali chi non ha demeritato potrà trovare, comunque, sicura collocazione nell'ambito della Pubblica amministrazione. Infatti, un'aliquota di personale potrà continuare a prestare servizio nelle Forze armate, transitando in un apposito ruolo di volontari in servizio permanente; un'altra aliquota avrà ampia ed effettiva possibilità di accedere alla carriera iniziale dei Corpi armati dello Stato; i rimanenti volontari usufruiranno di adeguate riserve di posti nelle assunzioni civili della Pubblica amministrazione.

In particolare, l'articolo 1 fissa le entità di volontari che le Forze armate possono mantenere alle armi, corrispondenti a quelle già individuate nel progetto di «Nuovo modello di difesa» proposto nella passata

legislatura, a premessa di incrementi che si potranno, nel caso, successivamente promuovere con decreto del Governo, sulla base dell'andamento dei reclutamenti e delle esigenze funzionali delle singole Forze armate.

Lo stesso articolo stabilisce che le entità in questione sono ripartite fra volontari in ferma breve di tre o cinque anni e volontari in servizio permanente effettivo; figure destinate a sostituire i militari in ferma di leva prolungata previsti dalla citata legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Inoltre, al fine di calibrare i reclutamenti in relazione all'entità di personale che potrà essere successivamente immessa in servizio permanente nelle Forze armate oppure negli effettivi delle Forze di polizia e dei Corpi armati oppure nei ruoli civili della Pubblica amministrazione, vengono definiti opportuni valori massimi di volontari che possono essere arruolati ogni anno.

L'articolo 2 prevede di riservare ai soli giovani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle Forze armate la possibilità di essere ammessi al reclutamento quali effettivi nelle Forze di polizia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in altri Corpi. Si tratta di un provvedimento basilare, se si vogliono in futuro molti più volontari di quanti non siano disponibili oggi. Infatti - come già detto - il motivo fondamentale del fallimento del volontariato attuale va ricercato essenzialmente nelle scarse prospettive di inserimento nel mondo del lavoro al termine della ferma. La norma in questione ha il duplice vantaggio di mettere a disposizione dei volontari oltre seimila posti-anno, venendo incontro alle loro aspettative di definitiva sistemazione, e di consentire alle Forze armate ed agli altri Corpi, destinati ad incorporarli, di disporre di concreti elementi di valutazione sulle loro attitudini e di contare su personale più maturo in età e già addestrato sull'uso delle armi.

Al fine di soddisfare le specifiche esigenze di reclutamento di dette Forze e Corpi, viene anche prevista la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle relative carriere.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora il gettito dei volontari non sia sufficiente, dette Forze e Corpi possono ricorrere a concorsi straordinari riservati ai giovani che abbiano effettuato il servizio militare. Analoghe possibilità di bandire concorsi viene data per il reclutamento di personale femminile, dove previsto, fino a quando non sarà disponibile personale proveniente dai volontari delle Forze armate.

Con l'articolo 3 viene riproposta una norma già approvata dal Parlamento con la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successivamente annullata prima che potesse dare i suoi frutti: si tratta dell'eliminazione del cosiddetto «servizio ausiliario» che i giovani possono prestare nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione del servizio di leva. Oltre che obbedire ad un principio di equità, la norma è essenziale per assicurare alle Forze armate il gettito quantitativo e soprattutto qualitativo di volontari, tenuto conto che gli organismi in questione arruolano in genere i giovani migliori. Oltre tutto, l'impiego di ausiliari in compiti di polizia o assimilabili è assai discutibile, sotto il profilo del rendimento, considerato che il tempo destinato al loro addestramento è limitato a due-tre mesi.

Oggi si verifica l'assurdo di richiedere la «professionalizzazione» delle Forze armate, attraverso il superamento del servizio di leva, e di accettare quest'ultimo, quale elemento integrativo, proprio per le Forze dell'ordine a caratterizzazione nettamente professionale. Si tratta, quindi, della eliminazione di una vistosa anomalia.

Tenuto conto, peraltro, dell'eventuale incidenza negativa del provvedimento sotto il profilo organico, l'articolo prevede, ove necessario, l'incremento degli effettivi delle Forze di polizia e dei Corpi interessati, previa emanazione di appositi decreti da parte del Governo.

Con il medesimo articolo, per gli stessi sostanziali motivi, viene eliminata la possibilità di considerare valido, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il servizio svolto presso organismi diversi dalle Forze armate, con la sola eccezione degli ufficiali

e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in quanto Forze di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 4 regola il rapporto di servizio dei volontari in ferma breve, secondo ben precisi criteri. In sintesi, vengono delineati: le norme per l'arruolamento, i requisiti e le modalità per consentire ai giovani, anche alle armi, di potersi impegnare per un servizio iniziale di tre anni prorogabile, a domanda e ferma durante, fino a cinque anni.

In tale arco di tempo, gli interessati possono conseguire il grado di caporale comune di 1ª classe ed avere scelto non prima del terzo mese di servizio e quello di caporal maggiore, sottocapo e primo aviere non prima del settimo mese di servizio.

In merito, va tenuto conto che si è reso necessario eliminare il grado di sergente per tre fondamentali ordini di motivi: innanzitutto, perchè sarebbe concettualmente errato incorporare una cospicua entità di volontari per sostituire i militari di leva e poi, invece, promuoverli sergenti dopo pochi mesi; inoltre, prolungando la ferma a cinque anni ed incrementando il numero di volontari, il numero dei sergenti assumerebbe proporzioni non compatibili con il loro impiego nell'ambito delle Forze armate e comporterebbe l'innalzamento delle entità previste dalla legge di bilancio. Infine, poichè per i volontari è stata prevista, mediante apposita tabella, l'equiparazione ai gradi ed alle qualifiche dell'Arma dei carabinieri, non sarebbe stata possibile altra soluzione. Del resto, occorre ricordare che la concessione del grado di sergente, in atto prevista, obbedisce alla necessità di corrispondere un allettante trattamento economico ai volontari, piuttosto che a reali necessità d'impiego, come dimostra il fatto che nel nuovo grado i sergenti provenienti dalla ferma prolungata continuano a svolgere il medesimo incarico.

L'articolo 5 tratta dei volontari in servizio permanente effettivo e, in analogia a quanto stabilito per i volontari in ferma breve, definisce le modalità di reclutamento, prevedendo l'effettuazione di con-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corsi riservati ai volontari in ferma biennale che abbiano svolto almeno un altro anno di servizio.

I concorsi previsti sono per titoli ed esami scritti. I titoli sono valutati nella misura del 70 per cento all'atto della formazione della graduatoria, al fine di valorizzare al massimo il servizio svolto.

L'articolo stabilisce, altresì, in cinquanta-sei anni il limite d'età per la cessazione dal servizio e prevede l'estensione, ai volontari in servizio permanente, delle norme dello stato giuridico degli appuntati dell'Arma dei carabinieri. Viene anche prevista l'acquisizione di gradi corrispondenti a quelli degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, secondo i tempi, le modalità ed i criteri in vigore per questi ultimi.

L'articolo 6 delinea il trattamento economico e di quiescenza dei volontari. In sostanza, viene esteso ai volontari delle Forze armate il trattamento stipendiale e di quiescenza stabilito per i militari di truppa e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri, stabilendo altresì che ai volontari venga attribuita l'indennità operativa e quella militare.

Con l'articolo 7 si è inteso estendere ai nuovi volontari i benefici attualmente previsti per i militari in ferma di leva prolungata, soprattutto per l'accesso agli impieghi civili della Pubblica amministrazione. Tali benefici sono stati inoltre migliorati, al fine di rendere più concorrenziale l'accesso al volontariato e, quindi, di migliorare le premesse per ottenere volontari in qualità e quantità effettivamente superiori al passato. In sintesi, si tratta di norme volte ad incrementare le attuali riserve di posti ed a superare i vincoli temporali per la presentazione delle domande.

Con l'articolo 8 si è inteso creare un'efficiente organizzazione per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei volontari e dei militari di leva congedati senza demerito, ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro. Tale organizzazione dovrà essere in grado di rendere operanti i meccanismi previsti dalla normativa vigente e, soprattutto, quelli introdotti con la presente iniziativa.

L'articolo 9 è volto a tutelare la posizione dei volontari attualmente in servizio e quella dei giovani che si arruoleranno successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ma in base a bandi già emanati. Inoltre, si è previsto il reinquadramento dei volontari arruolati in base alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nei ruoli dei volontari in ferma breve o in servizio permanente istituiti con la presente iniziativa.

Con l'articolo 10 viene ripreso, in termini diversi, il contenuto di una norma dell'atto Camera n. 5010 della X legislatura, che prevedeva l'avvio, a titolo sperimentale, della partecipazione di personale femminile al servizio in armi.

Avendo stabilito che alle Forze di polizia possono accedere solo coloro che abbiano svolto almeno tre anni di servizio volontario nelle Forze armate, per consentire a tali Forze di reclutare personale femminile è stato necessario stabilire che anche le donne possano prestare servizio volontario nelle Forze armate. Non si è ritenuto invece opportuno prendere in considerazione l'immissione del personale femminile nelle Forze armate anche in qualità di ufficiale o sottufficiale in servizio permanente, in quanto è prima necessario valutare con attenzione l'impatto che il provvedimento avrebbe sulla struttura militare dal punto di vista funzionale e dal punto di vista operativo.

La questione dell'immissione di personale femminile nelle carriere da ufficiale o da sottufficiale dovrà essere approfondita in un contesto legislativo diverso.

In merito alla utilizzazione del personale femminile volontario si dovrà tenere conto delle specifiche esigenze delle diverse Forze armate. In linea di massima, sembra da escludere, al momento, un impiego in «ruoli marcatamente di combattimento», optando per «ruoli specialistici di sostegno (tecnico, logistico, sanitario, amministrativo, informatico, eccetera)», nei quali il personale femminile è in grado di fornire un rendimento certamente non inferiore a quello del personale maschile.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base della sperimentazione, viene inoltre delegato il Governo ad istituire un ruolo di volontari in servizio permanente anche per il personale femminile.

L'articolo 11, infine, definisce gli oneri

finanziari dell'iniziativa, valutati in lire 200 miliardi per il 1994, lire 400 miliardi per il 1995 e lire 600 miliardi per il 1996, prevedendone la copertura mediante appositi stanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Entità dei volontari)

1. Le Forze armate, con l'esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi 50.000 volontari, secondo le seguenti entità: Esercito 40.000 unità; Marina 7.000 unità; Aeronautica 3.000 unità.

2. Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato ad adeguare, ed eventualmente incrementare, con propri decreti, le entità dei volontari di cui al comma 1, sulla base dell'effettivo andamento dei reclutamenti e delle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

3. I volontari di cui al comma 1, per ciascuna Forza armata, sono ripartiti in volontari in ferma breve e volontari in servizio permanente effettivo.

4. I volontari in ferma breve comprendono i volontari arruolati con ferma di tre anni e quelli che, di questi, sono ammessi al prolungamento della ferma per ulteriori due anni. L'istituto della ferma di leva prolungata di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito da quello concernente il volontariato introdotto con la presente legge.

5. I volontari in servizio permanente effettivo sono compresi in appositi ruoli, il cui volume organico va definito, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale volume organico non può superare il 50 per cento dell'entità complessiva di volontari stabilita per ciascuna Forza armata.

6. I valori massimi di reclutamento annuo per ciascuna Forza armata sono stabiliti come segue:

a) un ottavo dell'entità complessiva di cui all'articolo 1, per i volontari in ferma breve di tre anni;

b) un trentaquattresimo del relativo volume organico, per i volontari in servizio permanente effettivo. Tale valore è aumentato dell'entità degli esodi per qualsiasi causa, ricavata in base alla media degli esodi che si sono verificati nei due anni precedenti.

Art. 2.

*(Accesso alle Forze di polizia
ed ai Corpi dello Stato)*

1. Il numero dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, per l'accesso alla carriera iniziale degli effettivi di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e alle corrispondenti qualifiche iniziali della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce rossa italiana e dei Corpi di polizia municipale, è riservato ai soli giovani che abbiano prestato senza demerito almeno tre anni di servizio volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina militare o nell'Aeronautica militare. I volontari possono presentare la relativa domanda anche durante l'ultimo anno di ferma triennale o durante l'ulteriore ferma biennale. Per la presentazione delle domande i volontari non devono avere compiuto il ventottesimo anno di età. Quanto stabilito al presente comma si applica anche ai militari in ferma di leva prolungata arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano prestato senza demerito almeno due anni di servizio nelle Forze armate.

2. L'accesso di cui al comma 1 avviene previo giudizio di apposite commissioni, costituite presso le singole Amministrazioni, incaricate di verificare la conservazione dei requisiti previsti per l'arruolamento come volontari in ferma breve nelle Forze armate, di valutare i titoli di servizio maturati presso le Forze armate e di stilare la graduatoria dei vincitori sulla base delle modalità riportate nei rispettivi bandi. Per la formazione della graduatoria viene co-

munque attribuito un apposito punteggio incrementale per ogni anno di ferma prestata dopo il compimento del periodo minimo previsto. Con l'immissione negli organismi di cui al comma 1, i vincitori rinunciano al grado eventualmente posseduto.

3. Nel caso che il numero dei vincitori risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili, possono essere banditi concorsi straordinari riservati ai giovani che abbiano effettivamente svolto il servizio di leva obbligatorio. Concorsi straordinari possono, altresì, essere banditi per il reclutamento di personale femminile proveniente dal personale civile, fino a quando non sarà disponibile personale femminile proveniente dai volontari delle Forze armate.

4. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

Art. 3.

(Validità del servizio di leva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 non è più consentito l'assolvimento dell'obbligo di leva mediante la prestazione del servizio ausiliario o del servizio effettivo presso l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e presso istituzioni, organismi, corpi o enti diversi dalle varie Armi e Corpi, dall'Esercito, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare. Per l'arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza è considerato valido solo il servizio svolto in qualità di ufficiale o sottufficiale. È fatta salva, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, la posizione degli incorporati anteriormente alla predetta data e dei partecipanti agli arruolamenti o concorsi già banditi.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, ed eventualmente ad incrementare gradualmente, con propri decreti, per un periodo transitorio di cinque anni, gli organici degli effettivi di truppa degli organismi per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, era previsto il servizio ausiliario, con particolare riguardo all'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

(Volontari in ferma breve)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento di volontari in ferma breve di tre anni.

2. Possono essere arruolati i giovani di età compresa fra i diciassette e i ventidue anni, anche se alle armi o in congedo illimitato provvisorio, nel qual caso perdono il grado precedentemente rivestito. Essi devono possedere il titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo ed i requisiti fisio-psico-attitudinali per prestare servizio sia come volontari sia come effettivi nelle Forze di polizia. Non devono essere stati allontanati per delitti e non devono essere incorsi nel proscioglimento d'autorità da precedenti arruolamenti.

3. I volontari in ferma di tre anni, che non abbiano demeritato, possono essere ammessi ad una ulteriore ferma di due anni, previo parere del Comandante di Corpo e nel limite dei posti disponibili nel volume organico dei volontari in ferma breve.

4. Durante la ferma possono essere conseguiti i gradi di caporale, dopo almeno tre mesi di servizio, e di caporal maggiore, dopo almeno sette mesi, corrispondenti, rispettivamente, al grado di carabiniere effettivo e di carabiniere scelto. Sussiste la possibilità di più valutazioni per la promozione a detti gradi, decorso un anno dalla precedente valutazione, senza che la non idoneità comporti il proscioglimento dalla ferma.

5. Il proscioglimento dalla ferma di tre o cinque anni ha luogo in caso di protratto insufficiente rendimento ed ai sensi delle specifiche norme previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali, in quanto applicabili.

Art. 5.

(Volontari in servizio permanente effettivo)

1. Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei volontari del servizio permanente

effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, ai sensi e nei limiti fissati al precedente articolo 1, indice per ciascuna Forza armata, in relazione al numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, un concorso annuale.

2. L'immissione in ruolo è riservata ai volontari in ferma breve che abbiano ultimato, senza demerito, almeno la ferma triennale, che non abbiano superato il ventottesimo anno di età nell'anno cui si riferisce il bando e che non siano incorsi in proscioglimenti d'autorità o d'ufficio da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, in analogia a quanto previsto per i sottufficiali dalla legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Il concorso ha luogo per titoli ed esami scritti e può essere ripetuto più di una volta. I titoli vengono valutati nella misura del 70 per cento ai fini della formazione della graduatoria.

4. L'iscrizione in ruolo dei vincitori avviene nell'ordine della graduatoria di merito. Si costituisce, in tal modo, rapporto d'impiego, con cessazione dal servizio permanente effettivo al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età.

5. L'immissione in ruolo ha luogo con il grado di caporal maggiore in servizio permanente effettivo (*spe*), corrispondente al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri. Può essere conseguito l'avanzamento al grado di caporal maggiore scelto, corrispondente a quello di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri. La progressione di carriera dei volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, dopo l'immissione in ruolo, avviene secondo la progressione ed i tempi previsti per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri.

6. Ai volontari in servizio permanente effettivo sono automaticamente estese, in quanto applicabili, le norme di stato giuridico valide per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri, in particolare per quanto riguarda la cessazione dal servizio, l'ausiliaria, il collocamento nella riserva ed in congedo assoluto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. I volontari in servizio permanente effettivo possono presentare domanda di cessazione dal servizio in qualsiasi momento. Sull'accoglimento della domanda decide il Ministero della difesa, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze delle Forze armate.

Art. 6.

(Trattamento economico e di quiescenza)

1. Ai volontari in ferma breve ed in servizio permanente effettivo delle Forze armate compete il medesimo trattamento ed è assicurata la medesima progressione economica stipendiale previsti per i carabinieri ed appuntati dell'Arma dei carabinieri, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Ai volontari delle Forze armate sono attribuite l'indennità operativa nella misura del 40 per cento di quella di base e l'indennità militare nella misura del 50 per cento di quella del sergente.

2. Ai volontari in ferma breve all'atto del congedo è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. Per il trattamento di quiescenza dei volontari delle Forze armate, trovano applicazione le norme in vigore per i carabinieri ed appuntati dell'Arma dei carabinieri.

4. Per coloro che cessano dal servizio prima di avere acquisito il diritto a pensione, gli anni di servizio prestato sono validi ai fini dell'adeguamento economico e del trattamento previdenziale e assistenziale nella nuova posizione di lavoro o impiego, una volta acquisita.

Art. 7.

(Passaggio nella Pubblica amministrazione e benefici per i volontari)

1. Ai volontari in ferma breve che abbiano completato, senza demerito, almeno la ferma triennale sono estese le norme di cui agli articoli 14, 17, 18, 19, 22, 37 e 38 della

legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e quelle di cui all'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificate dalla presente legge.

2. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1 e 2, pena la non validità del concorso».

3. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«1. Ai militari in servizio volontario nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che non è soggetto ad alcun vincolo;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157;

c) il termine massimo di tre anni dal congedo per usufruire dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa, che viene abrogato».

4. Il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è elevato di due anni per i militari in ferma di leva prolungata e per i volontari in ferma breve.

5. All'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) il valore «150.000» è sostituito dal seguente: «50.000»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) dopo la parola «abitanti» sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici non economici, dell'Impresa Ferrovie dello Stato SpA, delle unità sanitarie locali, delle Università degli studi»;

3) le parole «5 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10 per cento delle assunzioni annuali degli operai» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e degli operai»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di assunzione non è soggetta ad alcuna scadenza nell'ambito del limite di età previsto per l'assunzione, aumentato di un anno per ogni anno di servizio prestato in qualità di militare in ferma volontaria».

6. È facoltà dell'Amministrazione della difesa trasferire agli impieghi civili della stessa Amministrazione, anche d'autorità ed anche in soprannumero agli organici, i volontari che al termine della ferma di cinque anni non abbiano demeritato e non abbiano trovato collocazione in altra Amministrazione.

Art. 8.

(Reinserimento nel mondo del lavoro)

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio, della ferma prolungata o del servizio volontario, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi dei militari in ferma prolungata in procinto di essere congedati al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro del tesoro, al Ministro per la funzione pubblica ed ai presidenti della giunte regionali e provinciali delle regioni e delle province ove risiedono gli interessati».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita presso il Ministero della difesa un'apposita organizzazione per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei militari in ferma prolungata, dei volontari e dei militari di leva congedati senza demerito, in grado di rendere operanti i meccanismi di reinserimento nel mondo del lavoro.

3. L'organizzazione di cui al comma 2 comprende:

a) una Agenzia nazionale per il reinserimento nel mondo del lavoro, alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, alla quale dovranno essere comunicate, con cadenza semestrale, le esigenze di personale da parte dei suddetti Ministri e presidenti delle giunte regionali e provinciali. L'Agenzia si avvale della Direzione generale delle provvidenze per il personale della Difesa e di rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa;

b) Agenzie per il reinserimento nel mondo del lavoro dipendenti dall'Agenzia nazionale, costituite, ciascuna, presso le direzioni generali del personale della Difesa e comprendenti anche personale degli Stati Maggiori di Forza armata.

Art. 9.

*(Militari in ferma di leva prolungata
in servizio)*

1. I militari in ferma di leva prolungata, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono, a domanda, chiedere che nei loro confronti continui ad applicarsi la precedente normativa. La domanda va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua presentazione comporta l'applicazione integrale delle norme di cui agli articoli 32, 36 e 40 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di avanzamento e di trattamento economico.

2. I militari in ferma di leva prolungata, che hanno presentato domanda di arruola-

mento sulla base di bandi emanati con la precedente normativa, sono effettivamente arruolati solo qualora sottoscrivano esplicita dichiarazione di accettazione delle nuove norme previste dalla presente legge, in particolare per quanto riguarda la ferma iniziale e l'avanzamento.

3. In via transitoria il Ministro della difesa è delegato a disciplinare, con proprio decreto, il transito dei militari in ferma di leva prolungata in servizio nei ruoli dei volontari in ferma breve di tre anni, nonché nei ruoli dei volontari in servizio permanente effettivo. L'accesso a tali ruoli potrà avvenire a domanda, previa rinuncia al grado rivestito in precedenza ed in eccedenza ai volumi organici di cui all'articolo 1.

Art. 10.

(Reclutamento volontario femminile)

1. Il Ministro della difesa è autorizzato, in via sperimentale e per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare disposizioni per consentire, a domanda, ai cittadini di sesso femminile di partecipare agli arruolamenti quali volontari in ferma breve secondo le entità e le esigenze funzionali e di impiego segnalate da ciascuna Forza armata.

2. Le entità di cui al comma 1 sono considerate in eccedenza rispetto a quelle di cui all'articolo 1.

3. Sulla base dell'esito della sperimentazione il Governo è altresì autorizzato ad emanare apposito decreto legislativo volto a definire, per ciascuna Forza armata, il volume organico dei ruoli delle volontarie in servizio permanente effettivo, cui fare accedere le volontarie in ferma breve.

Art. 11.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200

miliardi per l'anno 1994, lire 400 miliardi per l'anno 1995 e lire 600 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante appositi stanziamenti.

2. Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(articolo 6)TABELLA DI EQUIPARAZIONE CON IL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

	Volontari della Forza armata (Carabinieri esclusi)	Gradi-qualifiche Arma dei carabinieri
Volontari in fer- ma breve	Volontario	Allievo Carabiniere
	Caporale (e gradi corrispondenti)	Carabiniere
	Caporal maggiore (e gradi corri- spondenti)	Carabiniere scelto
Volontari in ser- vizio perma- nente effetti- vo	Caporal maggiore in SPE	Appuntato
	Caporal maggiore scelto	Appuntato scelto

